

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2008

**recante modifica delle decisioni 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2005/342/CE, 2005/344/CE e 2005/360/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti**

[notificata con il numero C(2008) 6941]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/889/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ecologica ai detersivi per lavastoviglie e modifica la decisione 1999/427/CE<sup>(3)</sup>, si applica fino al 31 dicembre 2008.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) La decisione 2005/342/CE della Commissione, del 23 marzo 2005, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per piatti<sup>(4)</sup>, si applica fino al 31 dicembre 2008.

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

(4) La decisione 2005/344/CE della Commissione, del 23 marzo 2005, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi multiuso e ai detersivi per servizi sanitari<sup>(5)</sup>, si applica fino al 31 dicembre 2008.

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(5) La decisione 2005/360/CE della Commissione, del 26 aprile 2005, che stabilisce criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai lubrificanti<sup>(6)</sup>, si applica fino al 31 maggio 2009.

(1) La decisione 2002/747/CE della Commissione, del 9 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lampade elettriche e modifica la decisione 1999/568/CE<sup>(2)</sup>, si applica fino al 28 febbraio 2009.

(6) In conformità del regolamento (CE) n. 1980/2000 è stato effettuato, a tempo debito, il riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, stabiliti dalle decisioni sopraelencate.

(2) La decisione 2003/31/CE della Commissione, del 29 novembre 2002, che stabilisce criteri ecologici riesaminati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità

<sup>(1)</sup> GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 242 del 10.9.2002, pag. 44.

<sup>(3)</sup> GU L 9 del 15.1.2003, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 115 del 4.5.2005, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU L 115 del 4.5.2005, pag. 42.

<sup>(6)</sup> GU L 118 del 5.5.2005, pag. 26.

- (7) Poiché il processo di riesame di dette decisioni si trova in fasi diverse, è opportuno prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei requisiti previsti dalle decisioni 2003/31/CE, 2005/342/CE e 2005/344/CE per un periodo di 24 mesi e delle decisioni 2002/747/CE e 2005/360/CE per un periodo di 14 mesi.
- (8) Poiché l'obbligo di riesame in conformità del regolamento (CE) n. 1980/2000 riguarda unicamente i criteri ecologici e i requisiti di valutazione e di verifica, è opportuno che le decisioni 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2005/342/CE, 2005/344/CE e 2005/360/CE restino in vigore.
- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2005/342/CE, 2005/344/CE e 2005/360/CE.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 5 della decisione 2002/747/CE è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti "lampade elettriche" e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 30 aprile 2010.»

*Articolo 2*

L'articolo 5 della decisione 2003/31/CE è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti "detersivi per lavastoviglie" e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 dicembre 2010.»

*Articolo 3*

L'articolo 3 della decisione 2005/342/CE è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "detersivi per piatti" e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2010.»

*Articolo 4*

L'articolo 3 della decisione 2005/344/CE è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari" e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2010.»

*Articolo 5*

L'articolo 4 della decisione 2005/360/CE è sostituito dal seguente:

«*Articolo 4*

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "lubrificanti" e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 luglio 2010.»

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2008.

*Per la Commissione*

Stavros DIMAS

*Membro della Commissione*